



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PISTICCI - MONTALBANO"

ISTITUTO ALBERGHIERO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO - MARCONIA
LICEO CLASSICO - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - PISTICCI
LICEO SCIENTIFICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO MUSICALE E COREUTICO - MONTALBANO JONICO
LICEO SPORTIVO - SCANZANO JONICO

Via Nazionale s.n.c. – ☎ **0835.1833060** – 75020 MARCONIA DI PISTICCI (MT)

C.F. **81000120774** – P.IVA: **01294000771** - CODICE MECCANOGRAFICO **MTIS011001** Codice Univ. Uff. **UFETZG**

e-mail : mtis011001@istruzione.it – PEC mtis011001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Delibera del Consiglio d'Istituto N. 27 del 19/12/2024

Il presente regolamento è pubblicato con l'obiettivo primario di tutelare la salute di tutti coloro che frequentano l'Istituto Scolastico, siano essi fumatori o non fumatori. È necessario precisare che la ratio della normativa non è intesa ad avere una mera funzione punitiva, bensì a svolgere un ruolo educativo, inserendosi nell'ambito di un più ampio obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di promozione di sani e corretti stili di vita.

L'istituzione di tale regolamento riflette la consapevolezza dell'importanza di creare un ambiente scolastico sano e sicuro, dove ogni individuo possa sentirsi protetto e incoraggiato a fare scelte consapevoli per la propria salute. Il divieto di fumo all'interno degli edifici scolastici e nelle aree adiacenti non è solamente una misura di conformità legale, ma rappresenta un impegno concreto verso la sensibilizzazione e l'educazione degli studenti riguardo i rischi associati al tabagismo e alle altre forme di dipendenza.

La normativa mira, inoltre, a responsabilizzare gli studenti, incoraggiandoli a sviluppare un senso di rispetto per sé stessi e per gli altri, promuovendo così un ambiente di convivenza civile e di benessere collettivo.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente in materia, in particolare;

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 *“divieto di fumare in determinati locali pubblici”*
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 *“interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”*;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 *(tutela della salute dei non fumatori)*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *“attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”*;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);

- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*”: **com. 1** - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- **com. 2** – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;
- **com. 3** – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
- **com. 4** – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art.4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi al fumo passivo;
- c) prevenire l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire un ambiente di convivenza civile e di benessere collettivo;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 del dl 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola l’utilizzo di sigarette elettroniche.

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili.

Art. 4- DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza dei docenti responsabili, uno per ogni sede, designati nel Collegio dei docenti, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo, anche negli spazi esterni dell'edificio e nei cambi di lezione.

I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

Art. 6 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto (art 3 del presente regolamento), i responsabili Preposti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I fascicoli contenenti i moduli di contestazione sono custoditi dal personale preposto all'applicazione del divieto presso la sede dell'Istituto ove espletano l'incarico. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di posta certificata dell'Istituto.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo". Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni. Il Preposto provvede alla trasmissione immediata del verbale al Dirigente Scolastico.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Matera) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso:

- la Tesoreria provinciale;
- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto scolastico I.I.S. "Pisticci-Montalbano" - Verbale N. del);
- gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981. Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

Art. 7 – SANZIONI

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art.7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 ad un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva graderanno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2.200,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art. 8 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

ART. 9 -VALIDITÀ E REVISIONE

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2024/2025, a partire dalla data della delibera di approvazione del Consiglio di Istituto N. 27 del 19/12/2024

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto del presente regolamento e per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2024 con delibera n. 27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme collegate

ALLEGATI:

- 1) Verbale
- 2) Comunicazione ai genitori
- 3) Rapporto al Prefetto

Allegato 1

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Processo verbale n. del.....

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle
ore _____ nei locali del _____ il/la
sottoscritto/ _____ incaricato/a dell'accertamento delle
infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via _____

C.I. (conoscenza diretta e classe frequentata) _____

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola più precisamente:

è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Commina allo/a stesso/a una ammenda pari a €

Il verbalizzante

.....

Presa visione -Il trasgressore

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Allegato 2

Prot. n° /.....

.....,

(Raccomandata A/R)

(A mezzo posta certificata)

Ai Genitori di

Oggetto: notifica di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di **Educazione Alla Salute** perseguiti dalla scuola

SI NOTIFICA

il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti
dell'alunno/a.....nato/a..... a il,
frequentante la classe

La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SSLL possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e/o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato, in una delle seguenti modalità previste:

- In banca o presso gli uffici postali utilizzando il **modello F23** (Agenzia delle Entrate), codice **tributo 131T**, causale del versamento **“Infrazione al divieto di fumo”**;
- Presso gli uffici postali, tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale;
- Presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio

Marconia di Pisticci, lì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme collegate

AL PREFETTO DI MATERA

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e successive modifiche), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità di legge. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme collegate